

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ORDINARIO IN DIVISA**SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO**

Società per azioni, sede legale in Crotone, Via Napoli, 60

Codice A.b.i.: 5256

Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 02988480790 – iscrizione all'Albo delle Banche 570420

Capitale Sociale: €89.980.376

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros" ("Convenzione per i bonifici in euro")

Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari - Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR

Sito internet www.bpmezzogiorno.it, Indirizzo e-mail info@bpmezzogiorno.it**SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI****Definizione e funzione economica**

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di debito e di credito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

Il conto corrente ordinario in divisa può essere acceso da clienti residenti in Italia ovvero da clienti che siano residenti all'estero (sia in Paesi UE che extra UE).

Servizi offerti dalla banca e collegati al rapporto di conto corrente

Al conto corrente bancario sono collegati i seguenti servizi offerti dalla banca:

- pagamento con assegni bancari; (esclusi soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di codice fiscale italiano);
- pagamento delle utenze;
- pagamento deleghe imposte;
- addebito per utilizzo bancomat, pagobancomat e carte di credito; (esclusi soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di codice fiscale italiano);
- addebito/accredito bonifici;
- accredito interessi maturati su titoli di Stato, cedole e titoli azionari, certificati di deposito, obbligazioni;
- pagamento fatture, ricevute bancarie, effetti commerciali e non;
- tutti gli altri ordini permanenti di addebito/accredito.

Importo

Il correntista è tenuto ad effettuare i prelievi entro il limite del saldo liquido del conto; in presenza di fido, l'utilizzo è consentito entro l'importo autorizzato.

Durata

Fino al recesso di una delle parti.

Estinzione

Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno. Con la cessazione del rapporto devono essere restituiti alla Banca:

- gli eventuali assegni non utilizzati;
- l'eventuale Carta Bancomat;
- l'eventuale Carta di credito;
- l'eventuale Viacard;
- l'eventuale apparecchiatura Telepass.

Liquidazione competenze

Tutti i rapporti vengono chiusi contabilmente, di regola, alla fine di ogni anno solare.

Periodicità invio estratto conto

Annuale salvo diversa richiesta del cliente.

Cointestazione

Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) potranno avvenire in conseguenza di variazione dei tassi di mercato o di decisioni assunte direttamente dalla banca;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità, coincidente con la data attribuita alla valuta dell'accredito;
- traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;
- variabilità del tasso di cambio;
- rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun correntista di parte delle disponibilità risultanti dal conto corrente per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
- storno senza alcun termine di tempo dell'accredito di assegni esteri negoziati salvo buon fine.

SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

<u>Tasso lordo creditore annuo</u>	di norma nessuna remunerazione
(qualora sia prevista una remunerazione)	
Capitalizzazione	di regola annuale
Calcolo degli interessi	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)
Onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso minimo (esempio 0,0125%) con riferimento ad un capitale di 1.000 e ad 1 giorno di valuta applicato per l'imputazione degli interessi a credito Esempio: $0,0125 \times 1.000 \times 1 : 36.500 = 0,0003$	
Ritenuta fiscale sugli interessi (se ed in quanto dovuta, verrà recuperata nella misura tempo per tempo prevista dalla Legge, attualmente)	27%
Tasso debitore annuo massimo [9,30%
Capitalizzazione	di regola annuale
Calcolo degli interessi:	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)
Onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso massimo e con riferimento ad un capitale di 1.000 e ad 1 giorno di valuta applicato per l'imputazione degli interessi a debito Esempio: $9,30 \times 1.000 \times 1 : 36.500 = 0,274$	
SPESE E COMMISSIONI	
Spese di tenuta conto	
- spese tenuta conto annuale	€50,00
- per ogni scrittura	€1,70
- recupero spese e commissioni (invio e/c)	€1,80
Conversione in euro o altra valuta	€5,16
Addebito assegno emesso dal correntista	€5,16
Commissione su assegno impagato / protestato / irregolare emesso dal correntista	€15,49
Commissione su assegno negoziato per segnalazione di impagato e restituzione (oltre a oneri reclamati da altra banca)	€15,49
Prelevamenti di banconote estere (per un controvalore superiore a €2.582,28)	1,00%
Emissione di assegno circolare in valuta	€18,08
Imposta di bollo sui contratti bancari:	
L'imposta di bollo sugli estratti dei conti correnti è attualmente sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e i documenti formati o emessi o ricevuti dalle banche, relativi ad operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente.	

Imposta di bollo sugli estratti conto:

Se ed in quanto dovuta, verrà recuperata nella misura tempo per tempo prevista dalla Legge, attualmente:

- intestato a persona fisica su base annua €34,20
- intestato ad altri soggetti su base annua €73,80

Imposta di bollo sugli assegni applicata al rilascio di assegni bancari o circolari "liberi". €1,50 per assegno

(Nel caso di rilascio di carnet da 10 assegni bancari liberi, verrà addebitato l'importo di €15,00).

Commissione di intervento 0,25% minimo €2,58

Commissione per ogni informativa periodica €1,37

Commissione per ogni comunicazione relativa a modifiche del contratto €1,37

Commissione per ogni altra comunicazione relativa alla trasparenza bancaria €1,37

VALUTE DI ACCREDITO

Conversione in euro o altra divisa gg. lavorativi 2 nel paese della divisa
Versamento banconote nella divisa del conto data versamento

Assegni Esteri:

- in euro tratti su banche estere gg. calendario 15
- in euro tratti su banche italiane gg. calendario 4
- emessi nella divisa del paese trassato gg. lavorativi 6
- emessi in divisa diversa da quella del paese della banca trassata gg. calendario 15
- in valuta tratti su banche italiane gg. calendario 15
- in euro tratti su nostra banca gg. calendario 2
- in divisa tratti su nostra banca gg. calendario 2

VALUTE DI ADDEBITO

Assegni in euro / valuta emessi dal correntista data emissione
Addebito assegno comunicato impagato valuta accredito originario
Prelevamenti e altre disposizioni data prelievo/disposizione

VERSAMENTO IN CONTO DI ASSEGNI:DISPONIBILITÀ E NON STORNABILITÀ DELLE SOMME

L'importo degli assegni bancari e circolari tratti su banche operanti in Italia od emessi dalle stesse, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine del pagamento, ed è disponibile decorsi i seguenti termini di disponibilità, da calcolarsi in giorni lavorativi successivi a quello di versamento.

Decorsi i termini di non stornabilità senza che sia intervenuto l'addebito in conto, l'accredito diventa certo e il relativo importo non è più stornabile. La Banca trattaria o emittente, scaduti i predetti termini, in caso di pagamento indebito, mantiene, comunque, il diritto – ove ne ricorrano i presupposti – di agire direttamente nei confronti del presentatore dell'assegno per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

	Disponibilità	Non stornabilità
- assegni tratti su piazza:	gg. 8 lavorativi	gg. 8 lavorativi
- assegni tratti fuori piazza e titoli postali:	gg. 8 lavorativi	gg. 8 lavorativi
- assegni tratti sulla stessa dipendenza:	gg. 1 lavorativi	gg. 1 lavorativi
- assegni tratti sulle altre dipendenze della nostra Banca:	gg. 4 lavorativi	gg. 4 lavorativi
- assegni circolari di altri Istituti:	gg. 8 lavorativi	gg. 8 lavorativi

La Banca si riserva di prorogare i termini indicati solo in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale, verificatesi presso la ns. banca e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli, prestampati).

NOTA: L'Assicurazione "Infortuni Clienti" (facoltativa), prevista nel corrispondente prodotto "Italia", non è invece prevista nel conto "Esteri".

SEZ. IV) CONDIZIONI CONTRATTUALI**Pattuizioni non strettamente economiche****CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE****Esonero di responsabilità per mancata o non corretta esecuzione dell'incarico.**

La Banca non assume alcuna responsabilità in caso di mancata o non corretta esecuzione dell'incarico per inesattezza, incompletezza o tardività delle istruzioni impartite dal Cliente.

Poteri di rappresentanza.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte dei medesimi, non saranno opponibili alla Banca finché la stessa non abbia ricevuto idonea comunicazione, presentata direttamente allo sportello ove sia intrattenuto il rapporto o inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax e non siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale comunicazione. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Qualora il rapporto sia intestato a più soggetti, i rappresentanti dei cointestatari dovranno essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti i cointestatari. Per la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quanto essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Diritto di garanzia.

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, rapporti, compravendita titoli o cambi, operazione di intermediazione o prestazioni di servizi. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, vantato dalla Banca verso lo stesso soggetto.

Compensazione.

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente e che conseguentemente possano costituire pregiudizio per il credito della Banca o renderne il recupero più difficile o gravoso, quest'ultima ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, alla cui attuazione non potrà in alcun caso essere di ostacolo la convenzione di assegno, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Se il conto o il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino alla concorrenza dell'intero credito vantato, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Imputazione dei pagamenti.

Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il cliente ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ., al momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione la Banca ha diritto di imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. ed a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al conto corrente ed ai servizi ad esso collegati. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

CONTO CORRENTE BANCARIO**Addebito in conto di assegni o cambiali.**

Il correntista autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti od emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti previsti dalla Legge sull'assegno e dalla Legge cambiaria.

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese

I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia quest'ultimo a debito o a credito, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel contratto. Su questi interessi non è ammessa la capitalizzazione periodica.

Mancata movimentazione del conto

Qualora il conto non sia stato movimentato da oltre un anno e presenti un saldo attivo non superiore ad euro 250,00, la Banca si riserva la facoltà di cessare la corresponsione degli interessi e l'addebito delle spese di gestione del conto corrente. In tale caso, la Banca potrà cessare, inoltre, l'invio dell'estratto conto periodico ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385/93 e relative disposizioni di attuazione. Detta comunicazione potrà essere, inoltre, omessa per i conti correnti con saldo attivo inferiore ad euro 2.500,00, non movimentati nell'anno, pur continuando la Banca a corrispondere, in tali casi, gli interessi e ad addebitare le spese di gestione.

Approvazione dell'estratto conto.

Salvo il caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto una specifica contestazione, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Correntista.

Compensazione e pagamento degli assegni.

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla compensazione stessa, nei limiti in cui, per effetto della intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

Nei casi previsti dai commi precedenti, il Correntista è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito relativamente ai quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone

Recesso e tempi di chiusura del conto.

Salvo diverso accordo, sia il Correntista che la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Clausola "effettivo".

Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute suddette. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamenti alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.

Legge applicabile e Foro competente.

I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del rapporto di conto corrente e degli altri servizi ad esso collegati, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18 e segg. Del codice di procedura civile., anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca esistente al momento in cui il rapporto è stato aperto.

Qualora il Correntista rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede in Via Delle Botteghe Oscure, n. 54, 00186 Roma al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V) LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Assegni:	
- su piazza	a carico di banca (sportello sul quale l'assegno è tratto) stabilita sulla stessa piazza;
- fuori piazza	a carico di banca (sportello sul quale l'assegno è tratto) stabilita su piazza diversa da quella di negoziazione.
Assegno estero	- Assegno denominato in divisa estera o euro, emesso o girato da un soggetto e tratto su filiale di banca italiana non residente in Italia o filiale di banca estera non residente in Italia - Assegno denominato in divisa estera tratto su filiale di banca italiana residente in Italia e filiale di banca estera residente in Italia (conto estero)
Assegno Italia	Assegno denominato in euro tratto su filiale di banca italiana residente in Italia o filiale di banca estera residente in Italia.
Banca italiana	Con sede legale in Italia
Banca estera	Con sede legale non in Italia
Commissioni di intervento	Commissione per qualsiasi operazione di acquisto o vendita di divisa estera o di EUR di conto estero.
Disponibilità e non stornabilità delle somme rivenienti dalla negoziazione di assegni.	Col termine "disponibilità" si intende la possibilità per il cliente di utilizzare il denaro versato con assegno, ad esempio prelevandolo in contanti od effettuando un pagamento, con facoltà per la Banca, nei casi di mancato pagamento o irregolarità dello stesso, di riaddebitare, entro il limite massimo dei tempi di non stornabilità, la somma inizialmente accreditata sul conto. Col termine "non stornabilità" si individua la definitività dell'accredito di una somma che è divenuta di proprietà del cliente. L'accredito della somma versata diviene quindi irrevocabile, ossia la Banca non può più riaddebitare la somma, salvo proroghe dei termini dovuti a casi di forza maggiore.
Divieto di apposizione della clausola "effettivo"	Apponendo la dicitura "effettivo", o altra equivalente, nelle disposizioni impartite in valuta estera, il debitore è tenuto a pagare in moneta estera. Il divieto di apposizione di tale clausola significa che ogni disposizione impartita dal cliente, con qualsiasi mezzo, in valuta estera, verrà eseguita in valuta avente corso legale (euro).
Divisa	Tutte le valute eccetto EURO.
Requisiti minimi d'accesso	Non previsto.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi gli importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	È il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la banca conosce l'esito).
Saldo liquido	Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso
Spese di chiusura contabile	Sono le spese per ogni determinazione delle competenze, attive e passive (di regola annuali).
Spese di documentazione	Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie.
Spese di tenuta conto annuale	Rappresenta il canone annuale per la gestione del conto corrente estero.
Tasso creditore	Tasso nominale annuo con la capitalizzazione di regola annuale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Valute sui versamenti	Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.
Valute sui prelevamenti	Indica indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.